



Yari Pancrazi
Notaio

Repertorio n. 7.414 Raccolta n. 5.583

..... *Verbale di assemblea di associazione*

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventiquattro gennaio duemilaventidue a Firenze, nel mio studio notarile, alle ore diciassette e trenta minuti.....

..... *24.01.2022*

Davanti a me, **Avv. Yari Pancrazi, Notaio in Firenze**, con studio in Via Mario Castelnuovo Tedesco, n. 22, iscritto nel ruolo del Collegio notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,.....

..... è presente:

Tonarelli Annalisa, nata a Firenze il giorno 1 maggio 1967 e residente a Firenze, in Via de' Laugier, n. 5, domiciliata per questo atto presso l'ente di cui sotto è detto, la quale mi dichiara di intervenire in questo atto non in proprio, ma quale presidente dell'associazione "**ISTITUTO GRAMSCI TOSCANO ONLUS**" con sede in Firenze in Via Giampaolo Orsini n. 44, codice fiscale 94008840483, iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale con il numero FI-23, giusta Decreto della Giunta Regionale Toscana del 20 aprile 2004, n. 1.363.....

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella detta qualità, mi dichiara che è qui riunita l'assemblea straordinaria della predetta associazione indetta in questo giorno, ora e luogo in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente.....

..... **ordine del giorno di parte straordinaria**

"Approvazione del nuovo Statuto dell'IGT";.....
e m'invita a far constare mediante pubblico verbale le risultanze che la stessa andrà ad assumere.....

Io Notaio, aderendo alla richiesta, do atto di quanto segue.....

Formalità di convocazione e di costituzione dell'assemblea.....

Assume la presidenza, ai sensi dello statuto, la comparente Tonarelli Annalisa la quale dichiara, constata e fa constare:.....

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dello statuto vigente;.....
- che sono presenti collegati mediante audio-videoconferenza numero venti associati con se stessa, pure socia, e precisamente quelli risultanti dal foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";.....
- che è possibile per il presidente identificare i partecipanti all'assemblea così come la partecipazione attiva dei medesimi e l'esercizio del diritto di voto;.....
- che pertanto dichiara, ai sensi del vigente statuto, sussistere il *quorum* costitutivo essendo valida la costituzione dell'assemblea qualunque sia il numero degli associati presenti nonostante si tratti di modifiche statutarie ai sensi di quanto disposto dall'articolo 101 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;.....
- che del consiglio direttivo sono presenti in proprio ella stessa quale presidente, nonché Pardossi Cristian, Dugini Delia, Coppa Franco, Pulizzi Gaspare, Mari Giovanni, Bassi Giulia, Rapallini Marta, Mazzoni Matteo, Scattigno Anna, Cecchi Amos, Valzania Andrea, Pescarolo Alessandra e Franco Vittoria collegati in audio-videoconferenza;.....
- che l'associazione non ha organo di controllo;.....
- che pertanto la presente assemblea, regolarmente convocata, è da ritenersi validamente costituita per discutere e deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.....

Trattazione dell'ordine del giorno.....

Il presidente, su quanto oggetto dell'ordine del giorno, spiega all'assemblea l'opportunità di modificare lo statuto a seguito della riforma del c.d. "Terzo Settore" per poter ottenere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (c.d. RUNTS) e così ottenere i conseguenti vantaggi, anche fiscali.....

Registrato
a Firenze
il 27/01/2022
n. 3053
Serie 1T
Euro /
Bollo Euro /

Il presidente espone pertanto all'assemblea lo statuto sociale nelle parti modificate, che si allega a questo atto sotto la lettera "B".

Non essendovi altro da proporre e non avendo nessuno degli intervenuti chiesto la parola, il presidente invita l'assemblea a deliberare.

Deliberato

Dopo esauriente discussione, l'assemblea, all'unanimità dei presenti, con votazione espressa per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal presidente,

delibera:

- di approvare il testo di statuto sociale sopra allegato sotto la lettera "B";
- di dare mandato al legale rappresentante in carica *pro tempore* per l'adempimento di tutte le pratiche e formalità occorrenti per adempiere ad ogni formalità richiesta affinché dell'adottata deliberazione sia data la pubblicità di legge.

Scioglimento dell'assemblea

Non essendoci più nulla da deliberare il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciassette e quaranta minuti.

Il presente atto è esente da imposta di registro e di bollo ai sensi, tra l'altro, dell'articolo 82, commi 3 e 5, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo Settore).

E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto alla comparente, che da me interpellata dichiara di approvarlo, unitamente a quanto allegato.

Scritto con *personal computer* e in parte completato a mano su un foglio per quattro pagine e sottoscritto dalla comparente e da me Notaio alle ore diciotto e due minuti.

F.to Annalisa Tonarelli

F.to Yari Pancrazi Notaio - impronta del sigillo

Nome	Cognome	Email
Franco	Coppa	franco.coppa@tin.it
Delia	Dugini	delia.dugini@gmail.com
Matteo	Mazzoni	mazzoni.matteo@alice.it
Carlo	Baccetti	baccetti@unifi.it
Nicoletta	Niccolai	nicconik@libero.it
Alessandra	Pescarolo	alessandra.pescarolo@gmail.com
Stefano	Bassi	stefano.bassi@atcc.coop.it
Mauro	Lombardi	mauro.lombardi@unifi.it
Giovanni	Chiesi	giovannichiesi01@gmail.com
Annalisa	Tonarelli	annalisa.tonarelli@unifi.it
Amos	Cecchi	amoscecchi@gmail.com
Giovanni	Mari	marignls@unifi.it
Marta	Rapallini	martarap@gmail.com
Giulia	Bassi	giulia.bassi@gmail.com
Vittoria	Franco	vittoria.franco@sns.it
Andrea	Valzania	avalza69@gmail.com
Matteo	Colombi	matteo.colombi@live.it
Cristian	Pardossi	cpardossi@yahoo.it
Gaspare	Polizzi	gaspol@libero.it
Alessandro	Rapezzi	rapezziale@gmail.com

ALLEGATO
al repertorio
e raccolta
numeri
7.614/s. 583

A

"A"

Profs. Rulli

[Signature]

STATUTO ISTITUTO GRAMSCI TOSCANO – APS

ALLEGATO "B"
al repertorio
e raccolta
numeri
7.11.16/5.583

Art. 1

E' costituita l'Associazione denominata "ISTITUTO GRAMSCI TOSCANO – APS" con sede legale in Firenze, Via Giampaolo Orsini 44.

Art. 2

L'Istituto Gramsci Toscano è una associazione culturale senza scopo di lucro che svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, co. 1, lettere d-f-g-h-i, del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) - avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al suddetto articolo 5 del Codice del terzo Settore.

L'Associazione persegue finalità civiche e di utilità sociale e, in particolare, la promozione e l'approfondimento della conoscenza del pensiero democratico, del movimento socialista italiano e internazionale e delle trasformazioni sociali e politiche anche attraverso il dialogo e il confronto nella società.

Obiettivi precipui dell'Associazione sono:

– tutelare, promuovere e valorizzare il proprio archivio e la biblioteca, incrementandone

la consistenza;

– promuovere, anche in collaborazione con altre istituzioni culturali, attività di ricerca e

formazione inerenti gli ambiti di interesse;

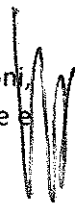
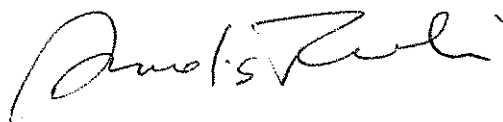
– promuovere lo studio e la conoscenza nei settori inerenti le finalità sociali attraverso

convegni, seminari, corsi, dibattiti, conferenze e pubblicazioni.

Per svolgere le attività di cui sopra l'Associazione può avvalersi, oltre che della professionalità degli associati, dell'apporto di collaboratori esterni per la realizzazione di singoli progetti.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'organo di Amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art. 3

Il patrimonio é utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche e di utilità sociale, ed é costituito da:

- beni mobili ed immobili già di proprietà o che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate della Associazione sono costituite da:

- quote di iscrizione e quote annuali associative;
- proventi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale e da attività
- diverse ricavato dall'organizzazione di manifestazioni e da ogni altra entrata coerente con gli scopi sociali;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi da attività di raccolta fondi.

Art. 4

Gli associati possono essere persone fisiche o enti del Terzo settore senza scopo di lucro.

L'ammissione degli associati è deliberata - secondo criteri non discriminatori, coerenti con

le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte - dall'Organo di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su domanda dell'interessato e ratificata dall'assemblea successiva.

Ciascun ente può essere rappresentato nell'Assemblea da non più di due persone fisiche, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

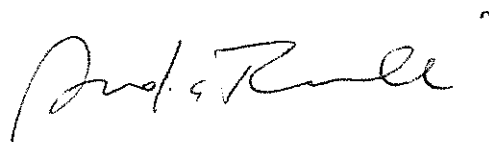
Art. 5

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare in Assemblea ed esercitare il diritto di voto;
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri associativi previa richiesta all'Organo di Amministrazione e da questo autorizzata;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Prof. Rulli", is positioned at the bottom right of the page.

- versare la quota associativa annuale alla scadenza e nell'ammontare fissato dall'Assemblea

Le quote versate dagli associati sono comunque a fondo perduto e in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di recesso o di esclusione dalla Associazione può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla stessa.

I versamenti degli associati non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

La qualità di associato si perde per morte, per recesso, per morosità o per incompatibilità con il carattere e gli scopi dell'Associazione.

Il recesso è presentato al Presidente e ha effetto dalla data di presentazione.

La decadenza per morosità è pronunciata dall'Organo di Amministrazione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro trenta giorni dalla apposita diffida.

L'incompatibilità è deliberata dall'Assemblea a voto segreto, con maggioranza assoluta dei componenti, su motivata proposta del Presidente o di almeno dieci associati.

Art. 6

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea;
- Presidente;
- Vice Presidente;
- Organo di Amministrazione;
- Comitato Scientifico;
- Organo di Controllo, se obbligatorio per Legge.

Art. 7

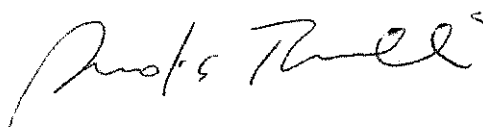
L'Assemblea è composta dagli associati in regola con il pagamento delle quote associative annuali di adesione.

Ciascun associato ha un voto.

Agli associati che siano enti del Terzo settore si possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, se il numero di associati rimane inferiore a cinquecento.



Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2372 e 2373 del Codice civile.

L'Assemblea delibera su:

- nomina e revoca del Presidente e del Vice Presidente e dei componenti dell'Organo di Amministrazione, del Comitato Scientifico e dell'eventuale Organo di Controllo;
- indirizzi e direttive generali relative all'attività dell'Associazione;
- bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
- relazione riguardante l'attività svolta e programma di quella futura;
- responsabilità di componenti degli organi sociali ed eventuale azione da promuovere nei loro confronti;
- esclusione degli associati;
- modifiche dello statuto;
- regolamento dei lavori assembleari;
- trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'Associazione;
- argomenti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza che vengano a essa sottoposti con le modalità di cui all'art. 8.

Tutte le nomine e tutte le decisioni riguardanti persone sono adottate con voto segreto.

Art. 8

L'Assemblea è convocata dal Presidente entro quattro mesi dalla scadenza di ogni esercizio al fine di deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo di esercizio, sulla relazione riguardante l'attività svolta e sul programma di quella futura. Può essere, altresì, convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di un decimo degli associati. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno e deve essere inviato almeno dieci giorni prima della data indicata per la riunione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi è presieduta dall'associato presente più anziano di età.

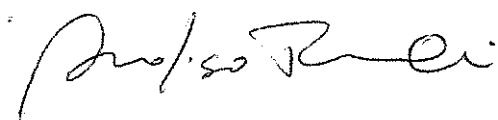
Il Presidente dell'Assemblea accerta la sua regolare costituzione, dirige il dibattito e specifica le modalità di votazione, nomina un Segretario e, ove necessario, due scrutatori. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 primo comma codice civile.

Per le modificazioni dello statuto è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto.

Art. 9

Ciascun associato può candidarsi a ricoprire la carica di Presidente unitamente ad altro

associato da lui designato come Vice Presidente. La candidatura deve essere sostenuta dalla firma di almeno 1/5 dei componenti l'assemblea.



Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dall' Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti. Durano in carica tre anni e possono essere confermati per un ulteriore mandato

triennale.

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, dirige l'attività dell'Istituto, convoca e presiede l'Assemblea e gli organi collegiali.

Il Presidente può conferire incarichi operativi per iniziative particolari a singoli associati in base alle loro specifiche competenze. Alla scadenza del mandato convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del sostituto.

Art. 10

Il Vice Presidente coopera con il Presidente nella gestione dell'Associazione, nel coordinamento dell'attività dei suoi organi e nell'esecuzione delle loro deliberazioni. Se il Presidente cessa dalle sue funzioni per dimissioni o per altra legittima ragione, il Vice Presidente subentra nelle funzioni per l'ordinaria amministrazione e per l'attuazione delle procedure previste per la sostituzione.

Art. 11

L'Organo di Amministrazione è composto da 6 (sei) membri: il Presidente, il Vice

Presidente e 4 (quattro) membri eletti dall'Assemblea.

Ciascun associato può proporre una lista di candidati che, unitamente ad altre proposte, è

formalizzata dal Presidente come lista dei candidati da eleggere. I suoi membri sono eletti

dall'Assemblea che possono esprimere fino a 2 (due) preferenze garantendo la parità di genere. A parità di voti risulta eletto il più giovane di età.

L'Organo di Amministrazione dura in carica tre anni e si riunisce almeno 4 (quattro) volte l'anno e comunque ogni volta che il Presidente, il Vice Presidente o almeno 2 (due) dei suoi componenti lo richiedano; delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della

maggioranza dei presenti; in caso di parità si delibererà in conformità del voto espresso dal

Presidente.

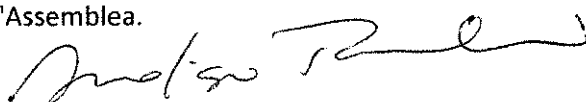
Vi partecipano di diritto, come invitati permanenti, il Direttore e il Tesoriere.

Qualora un membro dell'Organo di Amministrazione rimanga assente per tre sedute

consecutive è dichiarato decaduto dalla carica dall'Assemblea che provvederà ad attivare le procedure per la sostituzione del membro dichiarato decaduto.

Compiti dell'Organo di Amministrazione sono:

- programmare l'attività dell'Associazione e sovrintenderne la gestione amministrativa;
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo redatto dal Tesoriere da sottoporre alla definitiva approvazione dell'Assemblea.



Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12

Il Direttore è nominato dall'Organo di Amministrazione su proposta del Presidente previo parere favorevole del Comitato Scientifico. Dura in carica tre anni e l'incarico é rinnovabile. E' preposto alla direzione della struttura operativa dell'Istituto. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e del Comitato Scientifico di cui coordina le risorse di supporto e ne cura la realizzazione.

Art. 13

Il Tesoriere è designato tra gli associati su proposta del Presidente dall'Organo di Amministrazione a cui partecipa come invitato senza di diritto di voto. Su tutte le questioni che comportino un onere finanziario deve essere sentito il suo parere. Gestisce la contabilità e le disponibilità finanziarie dell'Associazione e predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio preventivo e consuntivo. Al Tesoriere può essere richiesto in qualsiasi momento dall'Assemblea o dall'Organo di Amministrazione di redigere una relazione sulla contabilità finanziaria e sulla consistenza di cassa.

Art. 14

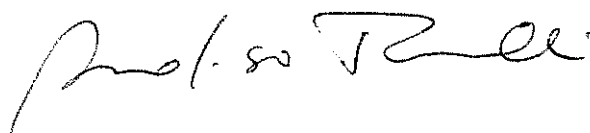
Il Comitato scientifico é organo propositivo e consultivo sulle questioni di carattere scientifico nell'ambito di attività dell'istituto. In particolare:

- supporta il Presidente, sotto il profilo scientifico, nella predisposizione del programma annuale e pluriennale di attività dell'Istituto;
- predispone relazioni annuali di valutazione dell'attività dell'Istituto;
- valuta e approva i progetti editoriali dell'Istituto;
- si esprime su ogni questione inerente le sue peculiari competenze che gli venga sottoposta dall'Organo di Amministrazione.

La sua composizione viene definita mediante nomina diretta di n. 15 membri a cura dell'Assemblea su una lista formata su proposta del Presidente.

Art. 15

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.



L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16

L'esercizio dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio i bilanci (consuntivo e preventivo) debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione.

Il bilancio consuntivo di esercizio, predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17

L'Associazione tiene i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito, tenuto a cura dello stesso organo;



- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico, tenuto a cura dello stesso organo.

Art. 18

Lo scioglimento dell'Associazione, e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di suo scioglimento, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo - previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge - ad altri Enti del Terzo Settore o ai fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

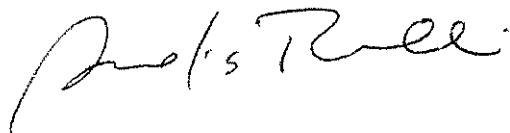
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art.19

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, si applicano le disposizioni contenute nel Capo Secondo del Libro Primo del Codice civile e le norme di legge applicabili alle associazioni.

Art.20

In fase di prima applicazione delle nuove norme statutarie, tenuto conto della diversa struttura che assumerà l'Istituto, restano in carica gli organi in essere nella precedente configurazione. Il Presidente convocherà l'Assemblea degli associati per deliberare l'adeguamento statutario e la nomina dei previsti organi.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Prof. S. Rulli". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.